

**REGOLAMENTO (CE) N. 593/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 marzo 2001**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della**  
**produzione oleicola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE prevede che la percentuale dell'aiuto alla produzione corrisposto a tutti o a una parte dei produttori sia destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale in ciascuno Stato membro produttore.
- (2) Il meccanismo previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> per determinare i massimali di finanziamento non consente di distribuire la somma effettivamente trattenuta. I massimali stabiliti per i cicli di produzione successivi alla fissazione dell'aiuto per una campagna di commercializzazione vanno pertanto adattati in funzione della differenza tra i

calcoli sulla produzione stimata e sulla produzione effettiva per la campagna considerata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 528/1999 è aggiunto il terzo comma seguente:

«I massimali sono adattati in funzione della differenza tra i calcoli della trattenuta sull'aiuto effettuati sulla produzione stimata e sulla produzione effettiva, per la campagna di commercializzazione precedente alla campagna in base alla quale sono fissati i massimali in applicazione del secondo comma.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 62 dell'11.3.1999, pag. 8.